

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(CO) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 29/11/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti hanno affermato che:

-il 15 aprile 2010, avrebbero stipulato con la banca resistente un contratto di credito fondiario; -i tassi d'interesse contrattualmente promessi dai ricorrenti potrebbero eccedere il limite imperativamente posto dall'art. 644, 3° comma, c.p. e dall'art. 2, 4° comma, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

Ciò posto, i ricorrenti hanno chiesto che questo Arbitro effettui un controllo sul contratto stipulato con la banca resistente

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-i ricorrenti avrebbero richiesto a questo Arbitro lo svolgimento di un'attività meramente consulenziale, la quale sarebbe a esso preclusa; - il ricorso sarebbe pertanto inammissibile; -in ogni caso, gli interessi moratori rileverebbero al fine del superamento del limite imperativamente posto dalla legislazione antiusura nel solo caso in cui essi siano effettivamente dovuti; -nel caso di specie, i ricorrenti avrebbero invece regolarmente pagato le rate del mutuo di cui si tratta e non sarebbero pertanto obbligati al pagamento degli interessi moratori; -nel secondo trimestre del 2010 il limite oltre il quale gli interessi di un mutuo a tasso fisso sono sempre usurari sarebbe stato del 7,755%; -sia il tasso degli

interessi corrispettivi (pari al 4,63%), che quello degli interessi moratori (pari al 4,147%) sarebbero inferiori al suddetto limite.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e comunque sia rigettato nel merito.

DIRITTO

Si deve premettere che nel ricorso introduttivo del presente giudizio non è stata espressamente proposta alcuna domanda nei confronti della banca resistente.

Nella decisione di alcuni precedenti analoghi (Collegio di Roma, n. 1323 del 2013 e n. 2648 del 2011; Collegio di Napoli, n. 2140 del 2012), questo Arbitro ha ritenuto di aderire al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il petitum deve essere allora individuato «attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva» (ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2001, n.3911).

Il ricorso introduttivo del presente giudizio non contiene tuttavia alcuna parte espositiva, né dal reclamo preventivamente presentato alla banca resistente sono desumibili elementi utili a determinare la domanda dei ricorrenti. Questo Arbitro ritiene pertanto che tale ricorso sia caratterizzato da «una totale omissione o comunque da una assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento» (Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2001, n.3911).

Il principio della domanda di parte che è sancito dall'art. 99 c.p.c., nonché quello del giusto processo che, travalicando i confini della giurisdizione, è garantito dall'art. 111, 1° comma, Cost. anche nei procedimenti innanzi a questo Arbitro, salvaguardando così un adeguato contraddittorio tra le parti, impongono pertanto di ritenere inammissibile il ricorso introduttivo del presente giudizio a causa della sua estrema genericità, la quale caratterizza anche il reclamo preventivamente presentato alla banca resistente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE